Allegato 5)

Società della Salute della Toscana

SOCIETA' DELLA SALUTE
Zona Fiorentina Nord Ovest
Sede legale Via A. Gramsci, 561 - 50019 Sesto Fiorentino

# Convenzione per l'uso dei locali del Centro per attività di socializzazione Feli... città posti in Sesto Fiorentino, Piazza della Chiesa, 36

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale di Sesto Fiorentino n. 186 del 10/11/2009 è stata autorizzata la stipula di contratto per la locazione di immobile di proprietà della Confraternita di Misericordia di Sesto Fiorentino, sito in Piazza della Chiesa;

- con contratto di locazione sottoscritto in data 15/12/2009 rep. 2153, registrato a Firenze 3 in data 17/12/2009 al n. 7795 la Confraternita di Misericordia di Sesto Fiorentino ha concesso in locazione al Comune di Sesto Fiorentino l'immobile ubicato nel Comune di Sesto Fiorentino, in Piazza della Chiesa n. 36 per una durata di anni sei rinnovabile per ulteriori sei anni;

- con verbale di consegna sottoscritto in data 29/01/2010 il Comune di Sesto Fiorentino ha preso in carico i locali posti in Piazza della Chiesa n. 36, trasmettendone la piana disponibilità materiale alla Società della Salute;

- con decreto del Direttore della Società della Salute n. 39 del 23/02/2010 si è provveduto alla presa d'atto dell'assunzione in godimento dell'immobile posto in Sesto Fiorentino, Piazza della Chiesa, 36 per lo svolgimento di attività di socializzazione per alunni disabili.

- il Comune di Sesto Fiorentino con Determinazione Settore Affari Generali e Legali n. 216 del 22/12/2014 ha rinnovato del contratto di comodato in favore della SdS per il periodo 1/01/2015 – 31/12/2018;

Rilevato che presso l'immobile sopra specificato verranno poste in essere attività varie di socializzazione per alunni disabili del territorio comunale svolte direttamente dalla Società della Salute o svolte tramite convenzioni attivate con Associazioni, Enti pubblici o Cooperative con specifiche competenze nel settore della disabilità;

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno _____ del mese di _____

TRA

Franco Doni, nella sua qualità di Direttore della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest

E

Franco Sirianni, nella sua qualità di Responsabile UFSMA Zona Nord Ovest Azienda Asl 10 di Firenze

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
Franco Doni nella sua qualità Direttore della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, concede all'Azienda Asl 10 di Firenze – UFSMA Zona Nord Ovest l'uso dei locali posti in Sesto Fiorentino, Piazza della Chiesa, 36 adibiti a Centro per attività di Socializzazione denominato Feli… città per il periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2018 alle condizioni di cui ai successivi articoli.

ART. 2
**L'Azienda Asl 10 di Firenze – UFSMA Zona Nord Ovest** potrà utilizzare i locali sopraindicati nei giorni e nelle ore indicate in calce al presente atto. Potrà utilizzare i medesimi locali anche in momenti diversi da quelli sotto specificati previa richiesta scritta al Polo Amministrativo di Sesto Fiorentino. Potrà utilizzare inoltre gli arredi e le attrezzature in dotazione al centro; alcuni arredi, se richiesto, potranno essere destinati temporaneamente ad uso esclusivo dei soggetti che utilizzeranno la struttura.
Gli arredi e le attrezzature utilizzati per le attività dovranno essere ricollocati nello stesso modo in cui sono stati trovati, ciò al fine di facilitare l'avvio delle altre attività.
I locali dovranno essere tenuti in ordine e riconsegnati nello stato d'uso in cui sono stati trovati. Degli arredi presenti presso il centro verrà redatto apposito verbale di consegna.
Non potranno essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dei locali senza esplicita autorizzazione della Società della Salute.
Ove la Società della Salute dovesse consentire l'uso dei locali ad altri, questo avverrà in modo da non turbare l'attività dei soggetti già convenzionati, ai quali la Società della Salute, per correttezza, si impegna a fornire debita comunicazione.

ART. 3
I locali si concedono esclusivamente per l'utilizzo richiesto relativo allo svolgimento di incontri periodici di psico-educazione per familiari di pazienti psichiatrici seguiti dal Centro di Salute Mentale di Via Monteverdi, 35 Sesto Fiorentino con divieto di sublocazione e cessione anche parziale e divieto di mutamento di destinazione d'uso.

ART. 4
La Società della Salute provvederà alle spese di riscaldamento, all'illuminazione, acqua ed alla pulizia ordinaria secondo gli orari già previsti per lo stabile, senza alcuna modificazione, mentre **l'Azienda Asl 10 di Firenze – UFSMA Zona Nord Ovest** provvederà al riordino dei locali utilizzati al termine di ciascun utilizzo.
Le attività cesseranno all'ora prevista al fine di consentire alla Società della Salute di svolgere le altre iniziative programmate giornalmente.

ART. 5
In considerazione dell'attività svolta nei locali oggetto di concessione, nulla è dovuto alla Società della Salute da parte **dell'Azienda Asl 10 di Firenze – UFSMA Zona Nord Ovest** per l'utilizzo della struttura, né a titolo di cauzione né di canone d'uso.
**L'Azienda Asl 10 di Firenze – UFSMA Zona Nord Ovest** assume a proprio carico la spesa necessaria per lo svolgimento delle attività previste, compresi oneri per la sicurezza.

ART. 6
I locali si consegnano in buono stato di conservazione ex art. 1575 del Codice Civile, salvo contestazione specifica da produrre alla Società della Salute per iscritto entro otto giorni dalla sottoscrizione.
Le spese per danni ai locali e alle attrezzature che avessero a verificarsi in corso o in dipendenza di tale uso sono a carico dell'Azienda.

ART. 7
Il Dott. Franco Sirianni a nome dell'UFSMA Zona Nord Ovest è direttamente responsabile verso la Società della Salute e i terzi per ogni e qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso della cosa utilizzata.
La Società della Salute e il Comune di Sesto Fiorentino sono sollevati ed indenni da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura o in relazione alle stesse, la cui responsabilità non sia risalente esclusivamente alla Società della Salute.

ART. 8
La Società della Salute si riserva la facoltà, per proprie comprovate esigenze, di stabilire cambiamenti negli orari di utilizzo dei locali, come indicato in calce alla presente convenzione.
Ugualmente la Società della Salute può, sempre per proprie comprovate esigenze, richiedere l'interruzione del presente rapporto convenzionale e quindi di avere la disponibilità dei locali in questione, dandone preavviso di almeno un mese **all'Azienda Asl 10 di Firenze – UFSMA Zona Nord Ovest**.
Nel caso la struttura necessiti di una temporanea chiusura totale o parziale, l'Azienda non potrà accampare pretese alcune verso la Società della Salute.

ART. 9
L'inadempienza da parte **dell'Azienda Asl 10 di Firenze – UFSMA Zona Nord Ovest** alle condizione contenute nella presente convenzione comporterà ipso iure la risoluzione del rapporto.

ART. 10 -
L' UFSMA Zona Nord Ovest individua quale responsabile della presente convenzione il Dott. Franco Sirianni.
La Società della Salute individua come responsabile il Sig. Alessandro Collini.

ART. 11
Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle altre leggi in vigore e degli usi e consuetudini locali in tema di locazioni.

**ORARI DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA**

Giorno 1° e 4° LUNEDI' del mese dalle ore 15.00 alle ore 17.30.
Locali: stanza ad uso ufficio piano primo.
Eventuali arredi ad uso esclusivo: nessuno.

Letto, confermato e sottoscritto con accettazione espressa di tutti gli articoli.

Il Direttore
Franco Doni

Il Responsabile
Franco Sirianni